

Patti chiari: le regole
del Governo alle Regioni

monitor

«Cure palliative, vero
antidoto all'eutanasia»

diritti

Deontologia medica
europea: facile a dirsiPrincipi condivisi nel Paese,
assai meno nei mass media

Capita di rado, e quando succede è importante sottolinearlo. Che su un popolare rotocalco sia stata espressa una netta presa di posizione contro l'aborto fa sensazione, anche se – a rigor di principi condivisi nel Paese – dovrebbe accadere il contrario. Sono piccoli episodi come quello che registriamo nella «matita blu» in quarta pagina che fanno capire come sia decisivo tener fermo l'impegno per offrire un'informazione spesso del tutto alternativa sui crinali della bioetica: per strada accade di registrare convergenze di idee anche inattese. La stessa ordinanza con la quale la Corte Costituzionale venerdì scorso ha pesantemente deluso i militanti anti-legge 40 è stata accolta dal silenzio generale. Solo «Avvenire» ne ha parlato. Immaginate il perché...

www.avvenireonline.it/vita

Assalto continuo, ma la legge 40 rimane salda

di Ilaria Nava

E' una «deroga al principio generale di divieto di crioconservazione degli embrioni» quella che la Corte Costituzionale aveva affermato con la sentenza 151 del 2009 e che ha ora richiamato con la recente ordinanza 97 del 2010. Con quest'ultima pronuncia sulla procreazione assistita la Consulta ha ritenuto manifestamente inammissibili le questioni sollevate da due giudici di Milano, lasciando così inalterata la disciplina. E lo ha fatto richiamando la sua precedente sentenza sul tema, quella che aveva modificato la legge 40 eliminando il numero massimo di tre embrioni generabili per ciclo, da impiantare contemporaneamente. Per Fernando Santosuosso, vice presidente emerito della Corte Costituzionale, chiarisce gli effetti di quanto deciso venerdì scorso dalla Consulta che ha respinto due ricorsi



Fernando Santosuosso,
vice presidente emerito
della Corte Costituzionale,
chiarisce gli effetti di
quanto deciso venerdì scorso
dalla Consulta che ha respinto
due ricorsi

non è più necessario impiantarli tutti insieme. Sebbene si tratti di una modifica rilevante, dobbiamo ricordarci che la Consulta ha giudicato incostituzionale solo ed esclusivamente questo punto, il resto della disciplina resta invariata».

A cosa si riferisce?

«Innanzitutto penso all'articolo 13, che vieta la selezione eugenetica, la sperimentazione sull'embrione e afferma chiaramente che la ricerca su di esso è consentita solo qualora si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della sua salute e al suo sviluppo. Il divieto di diagnosi preimpianto persiste, anche se la sentenza della Corte Costituzionale ha scalfito il rigore della legge 40».

In che senso?

«Mi riferisco al rischio di pratiche eugenetiche. Questa pratica, come ho detto, è contraria alla legge 40 anche dopo le pronunce della Corte. Infatti, in nessuna delle due pronunce si parla in modo esplicito della pratica della selezione, né si afferma un diritto in tal senso. Inoltre l'articolo 13, che la vieta, come abbiamo detto resta invariato».

Tuttavia l'abbattimento del limite dei tre embrioni e dell'impianto unico rende la deriva eugenetica più vicina».

Quali rischi vede con la disciplina attuale?


«La possibilità di creare più di tre embrioni nella prassi potrebbe indurre i medici a operare dei criteri di scelta tra gli embrioni e quindi, di fatto, ad applicare un criterio di selezione eugenetica. Ma la legge 40 vieta questo tipo di pratiche. Nella sua ratio questa legge prevede che il figlio non possa essere prodotto o fabbricato secondo caratteristiche predefinite».

E poi?

«La legge 40 all'articolo 14 sancisce il divieto di soppressione e di crioconservazione degli embrioni; questo comma è stato impugnato davanti alla Consulta ma non è stato modificato. Tuttavia la novità introdotta dalla Corte con la sentenza 151 ha eliminato il limite rigoroso sul numero massimo di embrioni da creare per ciclo. Questo potrebbe favorire il fatto che nella pratica molti embrioni poi non vengano mai impiantati e siano destinati alla crioconservazione, e alla lunga, alla morte. Ma anche questo è contro la legge».

Un altro fronte sotto attacco è il divieto della fecondazione eterologa. Cosa ne pensa?

«Personalmente sono assolutamente contrario all'eterologa. A mio parere si tratta di una sorta di adulterio medico. Quindi condivido pienamente il divieto contenuto nell'articolo 4 della normativa. Ma a parte queste mie considerazioni di carattere valoriale, penso che tale pratica sia riprovevole anche dal punto di vista giuridico, sia perché è contro l'idea di famiglia proposta dalla Costituzione, sia perché il figlio non avrebbe un'identità genetica certa, dal momento che in quasi tutti gli ordinamenti in cui l'eterologa è permessa il cosiddetto donatore resta anonimo. E questo potrebbe precludere anche il diritto alla salute tutelato dall'articolo 32 della Costituzione».

Diagnosi preimpianto
un argine intoccabile

Cos'è cambiato. L'unica modifica apportata alla legge 40 è stata introdotta con la sentenza 151/09 della Corte Costituzionale. Sono state giudicate costituzionalmente illegittime le seguenti parole: «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre», che si riferiscono al numero massimo di embrioni che si possono creare per ciclo (articolo 14, comma 2). Con la pronuncia 398 del Tar del Lazio le linee guida della legge, introdotte nel 2004 dall'allora ministro Sirchia, furono modificate: il Tar eliminò la prescrizione di compiere sull'embrione indagini esclusivamente osservazionali. Il Tar motivava così la decisione: «Per il generale divieto di sperimentazione su ciascun embrione umano, la legge n. 40 del 2004 consente la ricerca e la sperimentazione e gli interventi necessari per finalità terapeutiche e diagnostiche se volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione, le linee guida riducono tale possibilità alla sola osservazione». Con la stessa sentenza il Tar sollevò la questione di legittimità costituzionale della legge, rimettendo la questione alla Consulta (che poi emanò la sentenza 151/09). Il ministro Turco emanò, a governo dimissionario, le nuove linee guida, adeguandosi alla sentenza del Tar. Le nuove linee guida, inoltre, prevedono l'accesso alla Pma anche per pazienti non sterili ma portatori del virus dell'Hiv, introducendo il concetto di "sterilità di fatto". Entrambe queste versioni delle linee guida sono attualmente in giudizio al Tar del Lazio.

«Personalmente sono assolutamente contrario all'eterologa. A mio parere si tratta di una sorta di adulterio medico. Quindi condivido pienamente il divieto contenuto nell'articolo 4 della normativa. Ma a parte queste mie considerazioni di carattere valoriale, penso che tale pratica sia riprovevole anche dal punto di vista giuridico, sia perché è contro l'idea di famiglia proposta dalla Costituzione, sia perché il figlio non avrebbe un'identità genetica certa, dal momento che in quasi tutti gli ordinamenti in cui l'eterologa è permessa il cosiddetto donatore resta anonimo. E questo potrebbe precludere anche il diritto alla salute tutelato dall'articolo 32 della Costituzione».

Cosa resta come prima. Tutte le prescrizioni della legge 40 restano in vigore: l'embrione come soggetto di diritto, la gradualità nell'applicazione delle tecniche, la fecondazione artificiale circoscritta ai casi di infertilità o sterilità, revoca del consenso fino alla creazione dell'embrione (tranne in caso di pregiudizio per la salute della donna), divieto della fecondazione eterologa, divieto diagnosi preimpianto, divieto di selezione eugenetica e sperimentazione sugli embrioni.

Cosa potrebbe cambiare. Si attende la sentenza del Tar del Lazio su due ricorsi, uno che ha impugnato le vecchie linee guida e uno le nuove. Inoltre, a quanto si apprende dai mezzi di stampa, uno dei profili della legge che verrà contestato è il divieto della fecondazione eterologa, su cui alcune associazioni hanno intenzione di proporre ricorsi. (I.N.)

Come giudica la recente ordinanza della Corte?

«Con l'ultima ordinanza sul tema della procreazione medicalmente assistita, la 97/10, non mi pare si siano introdotte novità, perché la Corte si è limitata a riprendere quanto già affermato nella precedente sentenza 151/09, che aveva dichiarato illegittima la seconda parte del comma 2 dell'articolo 14 della legge».

Qual è il quadro generale delle garanzie a tutela dell'embrione che emerge dopo queste due pronunce della Corte costituzionale?

«Innanzitutto occorre ricordare il contenuto del comma giudicato incostituzionale con la sentenza della Corte dell'anno scorso. Esso prevedeva la creazione di massimo tre embrioni per ciclo e un unico e contemporaneo impianto degli stessi. La Corte ha eliminato questo limite, affermando che in via eccezionale è possibile creare anche più di tre embrioni alla volta e

COS'HA DETTO LA CORTE COSTITUZIONALE

◆ **L'ORDINANZA.** Il 12 marzo la Consulta ha pronunciato l'ordinanza n.97 relativa a due ricorsi del Tribunale di Milano sulla legge 40/2004 che regola la procreazione assistita

◆ **I RICORSI.** I giudici milanesi nel marzo 2009 avevano sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 14, commi 1 (divieto di congelamento e di soppressione degli embrioni), 2 (il numero massimo di embrioni producibili e impiantabili), e 3 (sospensione dell'impianto e crioconservazione degli embrioni)


◆ **LA SELEZIONE.** Gli stessi giudici avevano chiesto un pronunciamento della Corte anche sull'articolo 6, che vieta di ritirare il consenso all'impianto una volta fecondati gli ovuli. È l'articolo che proibisce la selezione pre-impianto

◆ **LA SENTENZA DEL 2009.** La Corte ha ricordato che il 1° aprile dell'anno scorso si era già pronunciata con la sentenza n.151 rimuovendo il limite dei tre embrioni e l'obbligo del loro impianto contemporaneo

◆ **LA DECISIONE.** La Corte ha dichiarato la "manifesta inammissibilità" delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici di Milano, respingendo i loro ricorsi.

stamy

di Graz



fuoriporta

di Assuntina Morresi

Senza limiti c'è la lotteria dell'ovocita

Una nuova forma di turismo procreativo: questa è l'asta di una clinica in Gran Bretagna, che ha messo in palio un ovocita proveniente dagli Usa. Una lotteria post-umana, in cui la vincitrice potrà scegliere su un apposito catalogo la "donatrice" dell'ovocita, in base alle sue caratteristiche fisiche, al livello di istruzione raggiunto, alla professione e ad alcuni stili di vita, e poi attraverserà l'oceano per affrontare la fecondazione in vitro in una clinica collegata a quella inglese.

Un espediente per aggirare le maglie, già molto larghe, della legge britannica, che sulla carta vieta la compravendita dei gameti femminili e maschili, e ne permette la "donazione" solo in cambio di un rimborso per le spese sostenute, fino ad un massimo di 250 sterline. Maglie larghe, dicevamo, innanzitutto perché la cifra può comunque essere interessante per donne in difficoltà economica. Ma anche perché la legge britannica prevede pure pagamenti surrettizi come quello introdotto dall'*egg sharing*, la condivisione degli ovociti: chi si sottopone alla fecondazione in vitro e decide al tempo stesso di "donare" parte degli ovociti prodotti può vedersi ridurre i costi dei trattamenti.

Nonostante ciò il turismo procreativo delle donne inglesi continua, come conferma la lotteria: chi in questi anni ha accusato la legge 40 di incrementare il flusso delle coppie all'estero per accedere a pratiche mediche vietate in Italia – come la fecondazione eterologa, che

La riffa post-umana proposta da una clinica inglese, con la vincitrice che potrà scegliere l'ovulo "migliore" per produrre un figlio, mostra la confusione ormai totale tra desideri legittimi e pretese individuali

implica la compravendita di ovociti – dovrebbe chiedere scusa per la disonestà intellettuale, o meglio, per la malafede dimostrata. I flussi del turismo procreativo, e di quello sanitario, sono le rotte commerciali del nostro tempo, che spesso non seguono criteri di tutela della salute personale, o di accesso a terapie più adeguate, ma piuttosto logiche di mercato, quello della nuova economia del corpo e delle sue parti, che porta inevitabilmente verso i paesi con meno regole e prezzi stracciati. Una recente, interessante inchiesta della rivista *The Warlus* sulla compravendita degli ovociti in Canada rende bene l'idea della situazione attuale.

Se i criteri di controllo e accesso alle pratiche mediche fossero decisi in base ai flussi di turismo sanitario, dovremmo eliminare ogni regolamentazione e avviare politiche di liberalizzazione dei prezzi. Ci troveremmo così nelle condizioni dell'India, ad esempio, dove le maternità surrogate (i cosiddetti uteri in affitto) sono molto richieste da coppie americane che cercano di risparmiare denaro, cercando in un altro continente quello che nel loro è permesso,

ma a costi più elevati. In molti hanno espresso – e meno male – forti dubbi sulla possibilità di "scegliere" la donatrice, per poter avere figli rispondenti alle proprie aspettative (ma questa è la norma della fecondazione eterologa, come dimostrano i numerosissimi cataloghi on-line di "donatori" di gameti).

Allo stesso tempo, però, si fa strada l'idea che la "donazione" di parti del proprio corpo sia un diritto individuale. Introdurre il diritto alla donazione significa, ancora una volta, trasformare un atto di libertà in un diritto esigibile. Se la donazione di un ovocita, o di un rene, è un diritto, allora per la struttura sanitaria diventa un dovere accettarlo, conservarlo e trapiantarlo, il che significa però anche trasformare l'organizzazione sanitaria: non si seguirebbero più, innanzitutto, criteri di appropriatezza delle terapie, ma volontà individuali insindacabili, il che rivoluzionerebbe la struttura sanitaria attuale.

I sostenitori del diritto a donare ritengono di poter disporre liberamente del proprio corpo. E curiosamente molti di loro, proprio in questi giorni, hanno applaudito a una legge che vieta alle minorenni interventi di chirurgia estetica per la ricostruzione del seno. Una contraddizione eclatante, che indica quanto sia ideologico e astratto confondere desideri legittimi e diritti individuali, e quanto sia contraria ai nostri convincimenti profondi, spesso non detti, l'idea di poter disporre pienamente di noi stessi.